

187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Art. 187 Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.
2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

modifiche e precedente normativa |blue

----- precedente normativa di riferimento

Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.

Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di

187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fallimento.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

[187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 \(Contratto di assicurazione\) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -](#)

Art. 187 Contratto di assicurazione - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Art. 187 Contratto di assicurazione 1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo

[Fallimento ed altre procedure concorsuali - liquidazione coatta amministrativa - amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28797 del 09/11/2018 \(Rv. 651472 - 01\)](#)

Contratto in corso - Prosecuzione "ope legis" - Dichiarazione di scioglimento del commissario - Conseguenze - Prededucibilità del credito del contraente "in bonis" - Sussistenza - Fattispecie. Nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, l'art. 50, comma 2, del

fine

187 Contratto di assicurazione - Dlgs 14/2019 -Art. 82 (Contratto di assicurazione) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello